

L. 29 ottobre 1993, n. 428. Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 agosto 1993, n. 332 recante disposizioni urgenti per fronteggiare il rischio di incendi nelle aree protette.

Articolo 1

Il decreto legge 30 agosto 1993, n. 332, recante disposizioni urgenti per fronteggiare il rischio di incendi nelle aree protette è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma addì 29 ottobre 1993

Modificazioni apportate in sede di conversione al Decreto legge 30 agosto 1993, n. 332

1. All'articolo 1:

Allo scopo di far fronte alla straordinaria necessità determinata dal ripetersi, sul territorio nazionale, di incendi boschivi di vasta dimensione e gravità possono essere utilizzati gli stanziamenti relativi agli anni 1993 e 1994 di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, e disponibili sul capitolo 7302, per la parte non concernente l'accensione di mutui, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente ⁽¹⁾.

La somma di cui al comma 1 è utilizzata per specifiche misure di salvaguardia e di protezione ambientale delle zone boschive, con priorità per quelle comprese nelle aree protette. Le suddette misure riguarderanno anche il potenziamento dei mezzi antincendio del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di quelli relativi all'avvistamento degli incendi secondo un piano predisposto dal Ministro dell'ambiente.

Per l'attuazione del piano e delle relative procedure di spesa, il Ministro dell'ambiente si avvale anche delle strutture e degli uffici delle altre amministrazioni interessate.

Con appositi provvedimenti saranno successivamente regolamentati l'affidamento e la gestione, da parte del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle opere e dei beni acquisiti in forza del presente decreto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-bis. 1 ⁽²⁾.

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente

All'articolo 9 della legge 1° marzo 1975, n. 47, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

“Fino all'approvazione dei piani di cui all'articolo 1, in tutte le zone i cui soprassuoli siano stati distrutti o danneggiati dal fuoco è vietato l'insediamento di costruzioni di qualunque tipo.

È fatto obbligo al sindaco di compilare e trasmettere entro il mese di ottobre di ogni anno, alla Regione ed al Ministero dell'Ambiente una planimetria, in adeguata scala, del territorio percorso dal fuoco; in tale territorio non sono consentite destinazioni d'uso diverse da quelle in atto prima dell'incendio per almeno 10 anni. In tutti i gli atti di compravendita di aree ed immobili ricadenti nei territori sopra indicati deve essere espressamente richiamato, pena la nullità dell'atto, il suddetto vincolo”.

¹ Comma così sostituito dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 428

² Aggiunto dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 428. Esso aggiunge due commi all'art. 9, L. 1° marzo 1975, n. 47